

lioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il fondo di garanzia è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo. Le somme di cui al presente comma sono versate sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

SALVINI, *Ministro dell'inter-no*

DI MAIO, *Ministro dello sviluppo economico*

GRILLO, *Ministro della salute*

BONGIORNO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

19G00032

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
22 marzo 2019.

**Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto proprio decreto in data odierna con il quale i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti sono stati convocati per il giorno di domenica 26 maggio 2019;

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 e allegato alla decisione, di pari data, del Consiglio delle Comunità europee;

Vista la decisione del Consiglio europeo 2018/937/UE del 28 giugno 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 165 I/1 del 2 luglio 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito della legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e successive modificazioni;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA  
il seguente decreto:

Art. 1.

Alle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 22 marzo 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Tabella di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia

Circoscrizioni	Popolazione di ogni circoscrizione determinata in base al censimento generale del 9 ottobre 2011	Quoziente: 782.022		Numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione
		Quozienti interi spettanti a ciascuna circoscrizione	Resti di ogni circoscrizione	
I. Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	15.765.567	20	125.127	20
II. Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	11.447.805	14	499.497*	15
III. Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	11.600.675	14	652.367*	15
IV. Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	13.977.431	17	683.057*	18
V. Italia insulare (Sicilia - Sardegna)	6.642.266	8	386.090	8
Totali	59.433.744	73		76

N. B. È contraddistinto con un asterisco (\*) il più alto resto in base al quale viene assegnato un seggio in più alla corrispondente circoscrizione.

19A02051

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2019.

**Indizione dei comizi per le elezioni suppletive alla Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 04 e 06 della XXVIII circoscrizione Trentino-Alto Adige.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Vista la comunicazione del Presidente della Camera dei deputati n. 2019/0001312/GEN/PI in data 22 gennaio 2019 relativa alla vacanza, dichiarata dalla Giunta delle elezioni nella riunione del 17 gennaio 2019, di due seggi, attribuiti con il sistema maggioritario, nei collegi uninominali n. 04 e n. 06 della XXVIII circoscrizione Trentino-Alto Adige;

Visti l'art. 86 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e l'art. 21-ter del testo unico delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Considerato che, a norma del comma 3-bis dell'art. 21-ter del decreto legislativo n. 533 del 1993, qualora entro il termine di 180 giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di indizione delle elezioni suppletive fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni;

Considerato che il Consiglio dell'Unione europea, con decisione (UE, Euratom) 2018/767 del 22 maggio 2018, ha stabilito che le prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo avranno luogo nel periodo tra il 23 e il 26 maggio 2019;

Visto l'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

